

Codice A1012A

D.D. 5 marzo 2020, n. 66

"ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE" siglabile "SPORTDIPIU" con sede in Torino. Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.



ATTO N. DD-A10 66

DEL 05/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: "ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE" siglabile "SPORTDIPIU" con sede in Torino. Provvedimenti in merito alla approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente della "ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE" siglabile "SPORTDIPIU" con sede in via Cernaia n. 24 – Torino ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

lo Statuto è stato parzialmente modificato al fine di adeguarlo alle mutate condizioni organizzative e legislative e per sfruttare al meglio le competenze presenti nell'Associazione e per crescere sempre di più con strumenti nuovi e nuove risorse, e a scopo esemplificativo e non esaustivo le modifiche hanno riguardato i seguenti articoli:

- art. 12: tra gli organi della Associazione è stata prevista la carica di Presidente Onorario;
- art. 17: è stato aumentato il numero massimo di membri del Consiglio Direttivo aumentandolo da 10 a 12 e demandato al Consiglio Direttivo la nomina del Presidente Onorario;
- art. 19: dopo l'art. 18 è stato inserito un nuovo art. 19 disciplinante i compiti del Presidente Onorario;
- art. 23: in sostituzione della clausola compromissoria, l'eventuale contenzioso tra gli associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno rimesse integralmente alla cognizione del Tribunale di Torino;
- art. 27: nuova disposizione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza disciplinante i necessari obblighi dell'Associazione sulla specifica materia;

l'Assemblea dei soci in data 14/11/2019 ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. 62397 a rogito Dott. Umberto ROMANO, Notaio in Chivasso iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino 2 il 20/11/2019 al n. 23378 serie 1 T;

Vista l'iscrizione della Associazione in oggetto nel Registro Regionale centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 741;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto della “ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE” siglabile “SPORTDIPIU” con sede in via Cernaia n. 24 – Torino.

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Fto Marco Piletta

Allegato

Allegato "B" all'atto raccolta n. 21535

STATUTO SOCIALE

Associazione Sportiva Dilettantistica

"ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE " siglabile "SPORTDIPIÙ"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

"ASSOCIAZIONE SPORT DISABILI PIEMONTE " siglabile "SPORTDIPIÙ"

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede a Torino in Via Cernaia n. 24.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, acconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive tra i disabili fisici e mentali e non vedenti a fini agonistici, educativi, riabilitativi, ricreativi e culturali.

L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico, compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa. L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:

- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive agonistiche e non per i Soci, Iscritti, Associati;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, della FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) e da eventuali Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 - ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro



contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in:

FONDATORI - Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI e **ATLETI** - Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

SOSTENITORI - Sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore dell'Associazione, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 - AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all'Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 7 - DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

a) presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando il modulo

- predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente statuto;
 - c) versare la quota associativa.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 9 - DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (maggioresenni);
- ad accedere alle cariche Associate.

Art. 10 - CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 11 - ANNO SOCIALE

L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.

Art. 12 - ORGANI


Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. Il Presidente Onorario.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.



La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 - DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite;

a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.

b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto al voto.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) l'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

1. discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;

2. discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

3. elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;

4. decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;

5. in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) l'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

1 delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 22;

2 decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte dagli Associati sempre in via Straordinaria;

3 delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;

4 delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di dodici eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per alzata di mano. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

È fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI o dal CIP, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, uno o più Vice Presidenti (fino a un massimo di tre) che saranno anche Vice Presidenti dell'Associazione, il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Presidente Onorario che sarà anche Presidente Onorario dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.


In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio



Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare. Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dai Vice Presidenti.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente più anziano per iscrizione e, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Art. 19 – PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario con funzioni di rappresentanza che si occupi della promozione degli scopi dell'Associazione e diffonda lo spirito della medesima.

La carica di Presidente Onorario è in ogni caso riservata a coloro ai quali tale ruolo sia stato proposto dal Consiglio Direttivo, per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione.

Il Presidente può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 – COMITATO D'ONORE

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato d'Onore formato da personalità, anche istituzionali, di rilievo.

Il Comitato d'Onore è presieduto dal Presidente Onorario e ha funzione di rappresentanza e di comunicazione dei valori dell'Associazione.

Il Comitato d'Onore, che si doterà di un regolamento interno per disciplinare le attività che lo stesso dovrà svolgere, si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente Onorario o del Presidente dell'Associazione.

Art. 21 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei quattro quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva, a condizione che mantenga viva, per quanto possibile, l'attività intrapresa dal Sodalizio, o a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 24 - TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza dei tre quarti, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 25 - CONTENZIOSO

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, saranno rimesse integralmente alla cognizione del Tribunale di Torino.

Art. 26 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza.

Art. 27 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'Associazione adegua la sua organizzazione al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In originale firmato:

Fabrizio Benintendi

Umberto Romano notaio.

Io sottoscritto **Umberto ROMANO**, notaio in Chivasso, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, certifico che la presente è copia autentica conforme all'originale, composta di tredici pagine che si rilascia per gli usi consentiti.

Chivasso, venti novembre duemiladiciannove.